REGIONE LIGURIA

Accordo quadro ai sensi delle Intese Stato – Regioni del 12.2.2009, del 20.4.2011 e del 22.11.2012 relative alla concessione degli ammortizzatori in deroga fino al 31.12.2013

Regione Liguria

Provincia di Imperia

Provincia di Savona

Provincia di Genova

Provincia della Spezia

ANCI - Associazione Regionale Comuni della Liguria

Direzione Regionale del Lavoro della Liguria

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Direzione Regionale della Liguria

Italia Lavoro S.p.A. – U.T. Liguria

Unione delle Camere di Commercio liguri

Cgil - Regionale Liguria

Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

Uil – Liguria

UGL – Unione Regionale Liguria

Confindustria Liguria

Confartigianato Liguria

Confederazione Nazionale dell’Artigianato Liguria

Confapi Liguria

Confcommercio Liguria

Confesercenti Comitato Regionale Ligure

Lega Ligure Cooperative

Confcooperative Liguria

C.I.A. Liguria

Coldiretti Liguria

Confagricoltura Liguria

Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale della Liguria

PREMESSO CHE:

1. le Parti sottoscrittrici del presente Accordo condividono l'importanza e la necessità di un impegno comune delle istituzioni e delle forze economiche e sociali di fronte alla grave situazione di recessione in atto che ha come effetto la consistente contrazione produttiva delle imprese in tutta l'area regionale, con particolare riferimento alle aziende industriali, manifatturiere, commerciali ed artigiane producendo pesanti effetti negativi sulle aziende di medie e piccole dimensioni operanti nell'indotto;

2. permangono tuttora incerte le prospettive degli effetti della congiuntura sfavorevole sulla struttura produttiva ligure;

3. l'analisi statistica del contesto economico ed occupazionale di riferimento fa emergere nell'ultimo anno l'esponenziale incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga ed un peso sempre maggiore della mobilità rispetto alla cassa integrazione guadagni (CIG);

4. i Servizi al Lavoro delle Province continuano ad essere chiamati a realizzare, pur nel difficile momento di ridisegno istituzionale ed anche con il coinvolgimento degli Enti di formazione accreditati in Liguria, efficienti ed efficaci processi di rafforzamento delle professionalità e di ricollocazione, consolidando la messa a disposizione di appositi sportelli dedicati che siano in grado di utilizzare il più ampio ventaglio possibile degli strumenti ad oggi disponibili ed inserendoli in un sistema organico che ne consenta il monitoraggio e la verifica costanti;

5. con le Intese della Conferenza tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011 il Governo, le Regioni e le Province Autonome si sono impegnati in un processo di revisione normativa e di definizione di politiche per l'occupazione al fine di contenere gli effetti della crisi e di mantenere quanti più lavoratori possibili all'interno del sistema produttivo;

6. da tali intese sono discesi gli Accordi Quadro tra la Regione Liguria e le Parti Istituzionali e Sociali sottoscritti in data 19 giugno 2009, 8 agosto 2011 e 13 novembre 2012 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga fino al 31 dicembre 2012;

7. i commi 64, 65 e 66 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n.92 di riforma del mercato del lavoro prevedono la possibilità di disporre per gli anni dal 2013 al 2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni di crisi aziendale derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi in modo da garantire la graduale transizione verso il nuovo regime di tutele delineato dalla riforma medesima;

8. è stata conseguentemente approvata l'Intesa della Conferenza tra Stato e Regioni del 22 novembre 2012 con la quale il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso che gli ammortizzatori sociali in deroga rappresentino un importante strumento di passaggio dal sistema pre-riforma a quello del nuovo regime delineato dalla Legge 92/2012;

9. la suddetta Intesa del 22 novembre 2012 prevede in particolare che:
   a) la competenza autorizzativa degli ammortizzatori in deroga continui ad essere demandata alle Regioni e alle Province Autonome che la esercitano tenendo conto delle risorse disponibili e delle certificazioni rilasciate dall'INPS sulle risorse effettivamente spese (c.d. "tiraggio");
   b) resti valido quanto stabilito dagli Accordi precedenti con riferimento alle categorie dei lavoratori destinatari dei trattamenti, ai criteri ed alle procedure di accesso;
   c) è auspicata l'individuazione di linee comuni di accesso agli ammortizzatori pur tenendo conto delle specificità territoriale di ciascuna Regione;
   d) le Regioni e le Province Autonome si impegnino a programmare ed attuare, a favore dei percettori degli ammortizzatori sociali, adeguate politiche attive del lavoro in analogia a quanto

previsto dal comma 33 dell'articolo 4 della Legge 92/2012 sulla base di criteri minimi che saranno definiti di comune accordo entro il mese di febbraio 2013;

e) le Regioni e le Province Autonome si impegnino a favorire l'accesso agile ed immediato, da parte dei cittadini, delle imprese e degli operatori alle informazioni ed ai servizi in modo da migliorare l'intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro nonché il raccordo con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali anche attraverso opportuni sistemi tecnologici;

f) il Governo, sulla base di quanto previsto dal comma 65 dell'articolo 2 della Legge 92/2012 ha assegnato alle Regioni per l'anno 2013 un importo complessivo di 650 milioni di euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga delle imprese localizzate nei propri territori che è stato proposto dalle Regioni sia ripartito sulla base dell'andamento storico della spesa come certificata dall'INPS prevedendo uno stanziamento iniziale di euro 9.106.534,02 a favore della Liguria mentre sono stati individuati ulteriori stanziamenti in sede di conversione della Legge di Stabilità per l'anno 2013;

g) il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnino a monitorare costantemente l'andamento della spesa nel corso del 2013;

10. alla luce di quanto sopra, le Parti sottoscrittrici confermano pertanto quanto concordato per il quadriennio precedente in merito all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga ed in particolare che il loro ricorso debba essere sempre sostenuto da idonei percorsi a carattere individuale di rafforzamento delle competenze e/o di ricollocazione professionale in coerenza con i seguenti principi:

a) il trattamento di mobilità in deroga dovrà garantire - nel rispetto della normativa nazionale che individua i criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga – un sostegno al maggior numero possibile di soggetti che siano stati licenziati per ragioni oggettive;

b) il trattamento di CIG in deroga:

- sarà concesso a favore dei datori di lavoro esclusi in tutto o in parte, in base alla vigente normativa nazionale, dall'accesso agli strumenti consueti di integrazione salariale e che debbano ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale crisi economica;
- sarà utilizzato a favore dei datori di lavoro di cui sopra, secondo una specifica programmazione delle sospensioni e delle riduzioni di orario che tenga conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e che sia coerente alla specifica situazione originata dalla crisi economica;
- sarà concesso a favore dei datori di lavoro, previo esaurimento da parte dei medesimi di tutti gli strumenti disponibili nel caso concreto, previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
- sarà consentito in via eccezionale l'utilizzo della CIG in deroga a quelle imprese che, pur essendo destinatarie di tutti gli strumenti a regime di integrazione salariale, non possano ricorrervi nel caso specifico, a condizione che l'utilizzo della CIG in deroga sia accompagnato dall'impegno alla soluzione dei problemi occupazionali anche attraverso l'eventuale definizione di appositi piani di intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI SOTTOSCRITTRICI DEL PRESENTE ACCORDO

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Obiettivi generali

1. Assicurare la fruizione al maggior numero possibile di lavoratori coinvolti nei processi di crisi, di ammortizzatori sociali sostenuti da un'offerta di politiche attive del lavoro, personalizzabili sulla base delle esigenze dell'impresa nel caso della CIG e della storia professionale di ciascuno nel caso della mobilità, attingendo all'insieme degli strumenti attivabili sulla base della progettazione specifica definita da ciascuna Provincia, anche con il coinvolgimento degli Enti di formazione accreditati in Liguria. Per ottenere questo risultato occorre modulare l'intervento non in via generale, ma a partire dalla condizione dell'impresa e di quella individuale del lavoratore e della sua possibilità di accedere o meno agli strumenti ordinari, avuto particolare riguardo alle situazioni di disagio e di svantaggio sociale.

2. Ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale combinazione dei trattamenti in deroga e di quelli ordinari ed il ricorso a politiche attive finanziate con fondi comunitari, statali e regionali.

3. Utilizzare i vari strumenti garantendone l'uso appropriato e coerente anche in situazioni specifiche tenendo presente la necessità di operare in modo coordinato sia a favore delle persone che godono dei benefici ordinari, che di quelle che usufruiscono degli ammortizzatori in deroga che di quelle che sono escluse da ogni forma di beneficio.

4. Separare i casi nei quali dovrà essere perseguito il mantenimento in azienda operando possibilmente in una logica anticipatoria (sospensione temporanea per mancanza di lavoro o per crisi strutturale) da quelli nei quali occorrerà accompagnare il lavoratore verso un nuovo impiego (messa in mobilità, licenziamento o risoluzione per scadenza dei termini).

5. Sostenere i processi di riposizionamento competitivo delle imprese prevedendo, nella misura del possibile, il loro coinvolgimento nella definizione della azioni formative più opportune per il rientro al lavoro delle persone sospese o licenziate.

6. Coinvolgere l'impresa e il lavoratore fin dall'inizio della sospensione o della cessazione lavorativa informandoli sul diritto/dovere all'utilizzazione di un percorso di politica attiva di rafforzamento delle competenze professionali, di riqualificazione o di ricollocazione e sulle conseguenze di eventuali inadempimenti.

7. Affiancare agli ammortizzatori sociali nuove misure sperimentali per favorire la permanenza delle persone sul proprio posto di lavoro assegnando opportuni finanziamenti destinati a promuovere ed incentivare strumenti di natura conservativa quali ad esempio i contratti di solidarietà che consentono il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro.

Articolo 2 - Beneficiari degli Interventi

1. Gli interventi di cui al presente Accordo sono rivolti a favore di tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, compresi gli apprendisti e i somministrati ai sensi dell'articolo 19, comma 8 del decreto legge 185/2009, ammessi ai trattamenti di CIG o di mobilità, in deroga a quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e aventi residenza o domicilio sul territorio regionale.

2. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata all'INPS.

Articolo 3 - Interventi Regionali

1. Le iniziative messe in atto dalla Regione Liguria per fronteggiare le crisi occupazionali si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche previste dall'Unione Europea e si sviluppano attraverso il coordinamento istituzionale con le Province e gli altri Enti Locali e la concertazione con le Parti sociali.

2. Le Parti sottoscrittrici concordano che, per fronteggiare la crisi occorre agire in molteplici direzioni: sostenere le imprese perché siano messe in grado di reagire con rapidità alle difficoltà economiche, adattare le competenze dei lavoratori ai mutamenti in atto del mercato del lavoro, garantire la sicurezza ai lavoratori mediante misure efficaci di reimpiego ed erogare misure di accompagnamento e di sostegno al reddito.

3. In un contesto di risorse limitate come l'attuale e pur nel difficile momento di ridisegno complessivo istituzionale, le Parti sottoscrittrici concordano che è ancor più necessario, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e facendo fulcro sui Servizi al Lavoro delle Province, tendere ad una protezione personalizzata e, nello stesso tempo, universale ed omogenea di ciascun cittadino. Tale protezione viene concretamente realizzata confermando la necessità di mettere a disposizione presso ogni Centro per l'Impiego di un apposito servizio denominato "Sportello Deroga" che costituisca un punto di riferimento costante di assistenza e di supporto alle imprese e che, sia al tempo stesso, in grado di offrire ai lavoratori in modo modulare e differenziato in relazione alle diverse situazioni personali il più ampio ventaglio possibile degli strumenti disponibili.

4. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo che si presentano ai Centri per l'Impiego territorialmente competenti sono dagli stessi avviati agli interventi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 così come modificato dalla richiamata legge 92/2012 nel rispetto dei criteri minimi che saranno definiti in attuazione dell'Accordo tra Stato e Regioni del 22 novembre 2012.

5. L'attività dei Servizi al Lavoro delle Province è quindi volta a concordare con i datori di lavoro e con i diretti interessati i fabbisogni formativi, in modo da poter supportare l'accrescimento o l'acquisizione di nuove competenze certificabili e spendibili o di agevolare la ricerca di una nuova occupazione. A tal fine la Regione, le Province e le Associazioni Imprenditoriali, in una logica di rete delle politiche dei servizi per l'impiego, collaborano nella creazione di un sistema integrato per offrire consulenza al datore di lavoro.

6. La Regione Liguria riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Bilaterali, nei settori dove essi sono operativi, per l'attuazione delle politiche regionali del lavoro, anche in una logica di sussidiarietà.

7. Nelle situazioni di grande crisi aziendale che possono causare maggiori riflessi negativi sull'occupazione, la Regione e le Province, di concerto con le Parti sottoscrittrici, promuovono la realizzazione di specifici progetti e percorsi di reinserimento lavorativo utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie.

Articolo 4 - Cassa Integrazione Guadagni in deroga

1. Sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale in deroga a seguito di sospensione a zero ore su base settimanale ovvero a rotazione ovvero di riduzione dell'orario di lavoro (di seguito per brevità "sospensione") per i dipendenti di datori di lavoro di tutti i settori produttivi tranne il lavoro domestico e quelli eventualmente esclusi dalle normative nazionali, che non abbiamo diritto ai benefici di cui alla legge 223/1991 o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti. Il trattamento può essere concesso soltanto relativamente alle sedi lavorative ubicate sul territorio regionale. In caso di sedi lavorative ubicate in più di una regione la concessione viene rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 tutti i lavoratori subordinati aventi residenza o domicilio sul territorio regionale, i quali, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano conseguito un'anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni, fatta salva la clausola di salvaguardia sociale, in caso di trasferimento o di cessione di azienda o di ramo d'azienda o di cambio di appalto, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci

lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, il trattamento può essere concesso fino alla data di scadenza contrattuale.

3. I datori di lavoro, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento, stipulano previamente gli accordi sindacali che devono evidenziare tra l'altro:
   a) l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere ai benefici di cui alla legge 223/1991 o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;
   b) l'avvenuto utilizzo da parte del datore di lavoro richiedente di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa ovvero la non riconducibilità della situazione di crisi nelle causali degli eventuali strumenti disponibili;
   c) che i lavoratori i quali vengono collocati in CIG non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa;
   d) la causale della richiesta di CIG in deroga, che deve consistere in una situazione di crisi che tragga origine dall'attuale, complessa, congiuntura economica ovvero in caso di procedura concorsuale, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale nonché per evento improvviso ed imprevisto;
   e) il periodo e il numero dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga avendo possibilmente cura di consentire al lavoratore la fruizione delle ferie e degli eventuali permessi retribuiti anteriormente all'inizio della sospensione lavorativa;
   f) l'impegno del datore ad informare il lavoratore circa le opportunità e le modalità di accesso alla formazione nonché a collaborare con le Province ai fini dell'individuazione degli eventuali fabbisogni formativi dei lavoratori per i quali si chiede la sospensione;
   g) l'impegno del datore, previo accordo con il Centro per l'Impiego territorialmente competente, a consentire al lavoratore la frequenza delle attività formative eventualmente proposte e concordate con il Centro medesimo sulla base dei fabbisogni formativi individuati tenendo conto prioritariamente delle necessità tecnico organizzative e produttive aziendali;
   h) l'impegno del datore a rispettare i termini per la comunicazione alla Regione delle sospensioni di cui al presente articolo.

4. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso per un periodo iniziale massimo di sei mesi proseguibili di volta in volta ad esito positivo delle verifiche trimestrali di cui all'articolo 9 per ulteriori periodi massimi di sei mesi per una durata complessiva che non può in ogni caso superare i dodici mesi nel corso del 2013 e che si deve concludere entro il 31 dicembre dello stesso anno. Resta fermo comunque che l'INPS provvederà in ogni caso ad erogare il trattamento solo ed esclusivamente entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

5. Le Parti sottoscrittrici convengono che gli accordi sindacali prevedano la richiesta di pagamento delle prestazioni da parte dell'INPS in forma diretta auspicando la possibilità di richiedere l'anticipazione dei trattamenti rispetto alla loro autorizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 7 ter, comma 3 del legge 33/2009.

6. Gli accordi sindacali sono stipulati presso gli enti bilaterali per i settori in cui questi sono operativi ovvero, nel caso contrario, con le Organizzazioni sindacali provinciali o di categoria.

7. L'autorizzazione alla CIG in deroga viene disposta dalla Regione su istanza presentata dal datore di lavoro ed entro il termine di 20 giorni dall'inizio della sospensione ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 ter della legge 33/2009, secondo le disposizioni procedurali di cui all'articolo 8, e deve contenere:
   a) il verbale di accordo sindacale debitamente sottoscritto in originale avente i contenuti di cui al comma 3 e redatto sulla base del modello contenuto nel sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione e la cui conformità al modello trasmesso telematicamente deve essere espressamente dichiarata dal datore di lavoro;
   b) la modulistica ottenuta esclusivamente per il tramite del sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria debitamente sottoscritta e corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori per i quali l'impresa richiede la sospensione;
   c) l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico mobile indicati dal datore di lavoro che sarà utilizzato dalla Regione per tutte le comunicazioni inerenti l'iter di autorizzazione del

trattamento nonché per la richiesta di eventuali integrazioni documentali tenendo presente che non sono previste altre forme di comunicazione cartacee o telefoniche;

d) la dichiarazione di avvenuta sottoscrizione da parte di ciascuno dei lavoratori per i quali il datore richiede la sospensione dell'informativa circa le opportunità e le modalità di accesso alla formazione, che deve essere trattenuta agli atti del datore medesimo.

Per le istanze trasmesse anteriormente a 15 giorni rispetto alla sospensione, la data di presentazione è considerata il quindicesimo giorno prima della sospensione medesima.
L'autorizzazione può essere negata o revocata a seguito della presentazione da parte dell'INPS di documentati motivi ostativi.

8. Il datore di lavoro provvede, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi alla comunicazione telematica della prima sospensione effettuata per ogni lavoratore e per ciascun decreto autorizzativo alla CIG in deroga tramite il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria. Qualora la sospensione sia effettuata antecedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione alla Regione di cui al comma 8, il datore di lavoro deve allegare all'istanza medesima la dichiarazione di aver ottemperato alla comunicazione della sospensione entro i termini di cui al presente comma, avendo preventivamente acquisito e conservato agli atti l'informativa di cui sopra.

9. Tramite il medesimo sistema informatico, il datore di lavoro provvede altresì alla comunicazione telematica del reintegro in azienda qualora avvenga anticipatamente rispetto alla scadenza originariamente comunicata. La mancata comunicazione di reintegro non consente la possibilità di procedere a successive sospensioni all'interno del periodo originariamente comunicato.

10. La CIG in deroga può essere autorizzata, dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla CIG in deroga può essere autorizzato direttamente.

Articolo 5 - Mobilità in deroga

1. Possono beneficiare del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che abbiano subito, da parte dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi tranne il lavoro domestico e quelli eventualmente esclusi dalle normative nazionali, un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro a condizione che:
   a) siano esclusi dal diritto all'indennità di mobilità o siano in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;
   b) abbiano presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si sono dimessi per giusta causa un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Ai fini del calcolo di tale requisito si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 662/1996, per i soggetti che abbiano conseguito nell'anno precedente, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

2. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso soltanto relativamente alle sedi lavorative ubicate sul territorio regionale con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi compresi:
   a) apprendisti;
   b) lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione, in caso di cessazione del rapporto con l'agenzia somministratrice di lavoro ovvero le cui missioni di lavoro somministrato nelle imprese di cui al comma 1 siano state risolte per uno dei motivi nello stesso comma indicati;
   c) soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Il trattamento di cui al comma 1 può essere altresì concesso fino alla data di scadenza contrattuale a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. I lavoratori apprendisti aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 185/2008 possono beneficiare dei trattamenti di mobilità in deroga subordinatamente all'esaurimento del periodo di tutela di cui alla disposizione di legge medesima, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento degli enti bilaterali, il predetto periodo di tutela si considera esaurito e i lavoratori possono accedere direttamente al trattamento in deroga.

4. I datori di lavoro, all'atto del licenziamento, richiedono ai potenziali beneficiari la sottoscrizione dell'informativa di cui alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 8 contenente:
   a) la possibilità di richiedere il trattamento di cui al comma 1;
   b) l'obbligo di prendere contatto con il Centro per l'Impiego territorialmente competente nel caso in cui sia iniziata la corresponsione dell'indennità di mobilità senza che sia pervenuta la convocazione da parte dello stesso Centro;
   c) l'obbligo di recarsi presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente secondo le modalità comunicate da parte dello stesso Centro nel caso di avvenuto inserimento nella lista di mobilità;
   d) le opportunità e le modalità di accesso alla formazione;
   e) la necessità di presentarsi presso l'INPS territorialmente competente entro e non oltre 68 giorni dalla data del licenziamento al fine di rispettare i termini per la presentazione della domanda di mobilità in deroga o del trattamento previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 92/2012 denominato "ASpI" o di quello di cui al comma 20 del medesimo articolo denominato "mini-ASpI".

5. L'autorizzazione alla mobilità in deroga viene disposta dalla Regione su istanza presentata dal datore di lavoro entro il termine ordinatorio di 68 giorni dalla data di licenziamento del primo lavoratore indicato nella medesima istanza, secondo le disposizioni procedurali di cui all'articolo 8 e deve contenere:
   a) l'accordo debitamente sottoscritto in originale preventivamente stipulato in sede locale con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori e redatto sulla base del modello contenuto nel sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione e la cui conformità al modello trasmesso telematicamente deve essere espressamente dichiarata dal datore di lavoro;
   b) la modulistica ottenuta esclusivamente per il tramite del sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria debitamente sottoscritta e corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori per i quali l'impresa richiede la sospensione;
   c) l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico mobile indicati dal datore di lavoro che sarà utilizzato dalla Regione per tutte le comunicazioni inerenti l'iter di autorizzazione del trattamento nonché per la richiesta di eventuali integrazione documentale tenendo presente che non sono previste altre forme di comunicazione cartacee o telefoniche;
   d) la dichiarazione di avvenuta sottoscrizione da parte di ciascuno dei lavoratori per i quali il datore richiede la sospensione dell'informativa circa le opportunità e le modalità di accesso alla formazione, che deve essere trattenuta agli atti del datore medesimo;
   e) l'indicazione, ove possibile, dei numeri telefonici mobili di tutti i lavoratori per i quali il datore richiede la sospensione.

   Il termine di 68 giorni può essere derogato indicando adeguata motivazione entro 6 mesi dalla data di licenziamento del primo lavoratore indicato nell'istanza; oltre questo termine la domanda può essere presentata solo per motivi eccezionali o straordinari.
   Per le istanze trasmesse anteriormente a 15 giorni rispetto al licenziamento, la data di presentazione è considerata il quindicesimo giorno prima del licenziamento medesimo.
   L'autorizzazione può essere negata o revocata a seguito della presentazione da parte dell'INPS di documentati motivi ostativi.

6. Il trattamento di cui al comma 1 può essere autorizzato dalla Regione nell'anno 2013 per un periodo massimo di 12 mesi che, sommato ai periodi già usufruiti negli anni precedenti, ai sensi dei previgenti accordi, non può in ogni caso superare il limite complessivo di 24 mesi. Resta fermo

comunque che l'INPS provvederà in ogni caso ad erogare il trattamento solo ed esclusivamente entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

7. Il trattamento di cui al comma 1 può essere goduto anche dopo l'esaurimento del periodo di disoccupazione ordinaria o speciale o di ASpI o di mini ASpI spettante al lavoratore ai sensi della normativa vigente fermo restando che l'INPS provvederà in ogni caso ad erogare il trattamento solo ed esclusivamente entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

8. Rimane inteso che un'eventuale avviamento al lavoro a tempo indeterminato o determinato presso una nuova azienda di durata superiore a 5 giorni durante il periodo disoccupazione ordinaria o speciale o di mini ASpI o di durata superiore a 6 mesi durante il periodo di ASpI, comporta, ai sensi della vigente normativa, l'impossibilità da parte dell'INPS ad erogare il medesimo trattamento di cui al comma 1.

9. Copia del provvedimento di autorizzazione viene inviata in formato elettronico agli uffici provinciali competenti ai fini della successiva presa in carico dei lavoratori. Gli stessi uffici provinciali, qualora ne ricorrano le condizioni, provvedono obbligatoriamente all'iscrizione d'ufficio in lista di mobilità nel rispetto delle norme vigenti.

10. Le imprese che, per caratteristiche e numero di licenziamenti rientrano nell'ambito di applicazione della legge 223/1991 (più di 15 dipendenti e almeno 5 licenziamenti), possono accedere al trattamento di cui al comma 1 previo avviamento delle procedure previste dalla medesima legge. Gli uffici provinciali sono informati dell'attivazione della procedura di mobilità in deroga al fine di consentirne la loro partecipazione.

11. Nel caso in cui non siano stati ancora convocati dai Centri per l'Impiego per l'avvenuto inserimento in lista di mobilità o qualora non abbiano diritto all'inserimento nella medesima lista, i lavoratori hanno l'obbligo di prendere contatto con lo Sportello Deroga del Centro per l'Impiego territorialmente competente secondo le modalità definite da ciascuna Provincia.

12. Nel caso in cui l'impresa non eserciti più l'attività o non sia stato possibile raggiungere l'accordo sindacale sopracitato, il trattamento di cui al comma 1 può essere autorizzato sulla base delle richieste avanzate dai lavoratori interessati in forma congiunta, avvalendosi dell'ausilio delle Organizzazioni Sindacali, presentate al Centro per l'Impiego territorialmente competente, che verifica e trasmette telematicamente e per posta elettronica certificata le istanze pervenute alla Regione con cadenza periodica ed in modo cumulativo.

Articolo 6 - Risorse Finanziarie

1. Il presente Accordo trova applicazione per l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Liguria sulla base di quanto previsto dal comma 65 dell'articolo 2 della Legge 92/2012 nonché su quelle derivanti dai residui degli analoghi trasferimenti effettuati dal Ministero del Lavoro negli anni precedenti.

2. Tutti i trattamenti di cui al presente Accordo sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse disponibili e sulla base delle certificazioni rilasciate dall'INPS sulle risorse effettivamente spese (c.d. "tiraggio"), come previsto dall'Intesa del 22 novembre 2012. Per quanto riguarda i residui finanziari a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui agli Accordi tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011 la concessione e l'erogazione avviene nei limiti delle previsioni riportate nella tabella 2 allegata all'intesa attuativa dell'8 aprile 2009.

Articolo 7 - Decorrenza e Durata

1. Il presente Accordo trova applicazione per le sospensioni ed i licenziamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013.

Articolo 8 - Disposizioni procedurali

1. Le disposizioni procedurali e la modulistica per la gestione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono pubblicate sul sito internet della Regione Liguria alla pagina "Ammortizzatori sociali in deroga" della voce "Lavoro" della sezione "Istruzione, Formazione e Lavoro".

2. Gli interventi di politica attiva del lavoro sono realizzati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 così come modificato dalla richiamata legge 92/2012 nonché dei criteri minimi che saranno definiti in attuazione dell'Accordo tra Stato e Regioni del 22 novembre 2012 e in esecuzione delle Disposizioni Attuative vigenti del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 – Asse I – Adattabilità e Asse II – Occupabilità.

3. A fronte di variazioni del quadro normativo di riferimento ed, in particolare, a seguito dell'emanazione dei criteri minimi di cui al punto precedente, le disposizioni procedurali e la modulistica per la gestione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 possono essere modificati con atto dirigenziale della struttura regionale competente.

4. Le Parti sottoscrittrici si adoperano affinché tutte le procedure di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga avvengano progressivamente in modo completamente telematico, attraverso l'utilizzo del sistema della cooperazione applicativa già avviato con le comunicazioni obbligatorie ovvero, in via sussidiaria, mediante l'uso del sistema messo a disposizione dall'INPS. A tal fine i datori di lavoro sono tenuti ad indicare obbligatoriamente nelle istanze di concessione degli ammortizzatori sociali il proprio indirizzo di posta elettronica ed un numero telefonico mobile che saranno utilizzati dalla Regione per trasmettere tutte le comunicazioni inerenti lo stato di avanzamento dell'autorizzazione.

5. La Regione Liguria, al fine di assicurare maggiore efficienza e velocità ai procedimenti autorizzativi provvede pertanto, nell'ambito del Sistema Informativo del Lavoro di cui all'articolo 19 della legge regionale 30/2008, provvede al trattamento e allo scambio elettronico completo delle informazioni con le Province, la Direzione Regionale del Lavoro e con l'INPS – Direzione Regionale della Liguria.

6. Le Province provvedono agli adempimenti ed alle comunicazioni riguardanti la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito ai sensi dell'articolo 12 del decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legge 185/2008 ed informano contestualmente la Regione.

7. Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni vengano in possesso in occasione dell'espletamento del presente Accordo saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 9 - Verifica e valutazione trimestrale

1. I datori di lavoro e i lavoratori che accedono agli ammortizzatori in deroga di cui al presente Accordo sono tenuti a fornire alla Regione Liguria e ai soggetti da essa designati ogni informazione utile ai fini del monitoraggio fisico e finanziario.

2. La Direzione Regionale del Lavoro della Liguria e l'INPS - Direzione Regionale della Liguria hanno accesso al Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie, ivi compreso quello delle sospensioni, ed al Sistema Informativo del Lavoro in particolare per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi dei Centri per l'Impiego e possono conseguentemente disporre ispezioni e controlli ai sensi della normativa vigente sull'effettiva fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo.

3. Le parti sottoscrittrici si impegnano con cadenza trimestrale a valutare la realizzazione degli interventi e a verificare l'andamento della spesa sulla base della certificazione trasmessa dall'INPS e degli impegni finanziari dello Stato al fine di individuare le misure necessarie e conseguenti che dovranno essere successivamente assunte.

4. Le attività di monitoraggio fisico e finanziario sono affidate senza oneri ad Italia Lavoro S.p.A. che cura la redazione di rapporti di sintesi da inviare periodicamente alle Parti sottoscrittrici del presente Accordo al fine di valutare l'andamento degli interventi previsti.

Articolo 10 - Informazione e Comunicazione

1. Le azioni di comunicazione e informazione sono pianificate e realizzate dalla Regione e dalle Province al fine di promuovere gli interventi nel loro complesso e di avviare i potenziali destinatari degli interventi di cui al presente Accordo attraverso campagne informative specifiche.

2. L'INPS - Direzione Regionale della Liguria provvede affinché le sedi decentrate dell'Istituto assicurino ogni azione informativa utile a indirizzare e sostenere i beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga ai fini della fruizione dei percorsi di politica attiva del lavoro di cui al presente Accordo.

3. Le Parti sottoscrittrici si impegnano a divulgare i contenuti del presente Accordo, al fine di realizzare, nel tessuto produttivo regionale, la massima condivisione degli obiettivi in esso contenuti nonché di assicurare la massima efficacia operativa.

4. Il presente Accordo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Liguria.

Articolo 11 - Disposizioni transitorie

1. Qualora la data d'inizio della sospensione lavorativa o del licenziamento sia avvenuta entro la data del 31 dicembre 2012, le spese sostenute per gli interventi di politica attiva di lavoro realizzati in attuazione dei previgenti Accordi tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2001 a valere sul Fondo Sociale Europeo possono essere correlate alle indennità di partecipazione erogate entro il medesimo anno ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario previsto dagli stessi Accordi.

2. Limitatamente alle istanze presentate nel mese di gennaio 2013, il termine di 20 giorni di cui al comma 6 dell'articolo 4 del presente Accordo è innalzato a 30 giorni.

Articolo 12 - Integrazioni e modificazioni

1. Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'Accordo stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando possibili variazioni dei criteri di accesso riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori nonché intervenendo per ottimizzare la gestione.

Articolo 13 - Notifica ministeriale

1. La Regione Liguria provvederà a notificare il presente Accordo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Luogo, _____

Data, _____

Per la Regione Liguria

Renzo Guccinelli _____

Sergio Rossetti _____

Giovanni Enrico Vesco _____

Per la Provincia di Imperia

_____

Per la Provincia di Savona

_____

Per la Provincia di Genova

_____

Per la Provincia della Spezia

_____

Per l'ANCI - Associazione Regionale Comuni della Liguria

_____

Per la Direzione Regionale del Lavoro della Liguria

_____

Per l'INPS – Direzione Regionale della Liguria

_____

Per Italia Lavoro S.p.A. – U.T. Liguria

_____

Per l'Unione delle Camere di Commercio liguri

_____

Per la Cgil - Regionale Liguria

_____

Per la Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

_____

Per la Uil – Liguria

_____

UGL – Unione Regionale Liguria

_____

Per Confindustria Liguria

_____

Per Confartigianato Liguria

_____

Per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria

_____

Per Confapi Liguria

_____

Per Confcommercio Liguria

_____

Per la Confesercenti Comitato Regionale Ligure

_____

Per la Lega Ligure Cooperative

_____

Per la Confcooperative Liguria

_____

Per la C.I.A. Liguria

_____

Per la Coldiretti Liguria

_____

Per la Confagricoltura Liguria

_____

Per la Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale della Liguria

_____